DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Art. 4

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389

Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e' sostituito dal seguente: " 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non puo' superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.". La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizoni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.

Versione in vigore dal 22 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali
Estremi	Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sgravi-contributivi-nel-mezzogiorno-e-di-1993/art-4-modifica-dell-articolo-6-del-decreto-legge-9-ottobre-1989-n-338

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it